



Unione Nazionale
Cooperative Italiane

ZOOM

**Servizio di informazione legislativa, economica e
societaria
per le imprese cooperative**



NUMERO 67

AGOSTO-SETTEMBRE 2016

Sommario

Iva al 5% per cooperative sociali: ulteriori specifiche dell'Agencia delle Entrate	pag. 2
Confidi: la nuova Riforma	pag. 4
5 per mille: nuove disposizioni sulla trasparenza e sull'utilizzo della quota	pag. 5
Collegato Agricolo	pag. 6
Cambiano gli studi di settore	pag. 8
Incentivi per l'Autotrasporto	pag. 9
Visure Costali consultabili dalle Imprese	pag. 9
Approfondimenti di Zoom	pag. 10

Iva al 5% per cooperative sociali: ulteriori specifiche dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 31 del 15 luglio 2016, fornisce chiarimenti sulla disciplina dell'Iva al 5% sulle prestazioni rese dalle cooperative sociali e dai consorzi, introdotta dalla Stabilità 2016 (commi 960, 962 e 963, legge n. 208/2015) per allinearsi alle regole comunitarie.

Come era

La precedente disciplina prevedeva per le sole cooperative sociali la possibilità di optare, in quanto Onlus "di diritto", per l'applicazione del regime fiscale più favorevole (esenzione o imponibilità ad aliquota del 4 per cento). Tale disposizione, tuttavia, era in contrasto con la direttiva 2006/112/Ce che, all'articolo 110, consente agli Stati membri di mantenere aliquote Iva ridotte inferiori al 5% solo se già applicate prima dell'1 gennaio 1991 (clausola di stand still). L'aliquota Iva del 4%, invece, era stata introdotta successivamente a tale data. Inoltre, anche la possibilità concessa alle cooperative sociali e loro consorzi di beneficiare del regime più favorevole, non era in linea con le regole comunitarie sulla libera concorrenza.

Come è

Con le modifiche introdotte dalla Stabilità 2016, le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali e educative effettuate dalle cooperative, sia direttamente sia in base a convenzioni, nei confronti di specifiche categorie di soggetti, possono prevedere:

- ⇒ l'aliquota Iva del 5 per cento, se rese da cooperative sociali e loro consorzi
- ⇒ l'esenzione dall'imposta, se rese da cooperative non sociali aventi la qualifica di Onlus
- ⇒ l'aliquota Iva ordinaria del 22%, se rese da cooperative non sociali e non Onlus, a patto che non abbiano oggettivamente le caratteristiche per rientrare nell'applicazione delle esenzioni (numeri 18 e 21 dell'articolo 10 del Dpr 633/1972).

Prestazioni



In base alle disposizioni introdotte dalla Stabilità 2016, l'Iva al 5% si applica:

- ⇒ alle prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza
- ⇒ alle prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da Onlus, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali

Per saperne di
più sui temi
trattati

www.agenziaentrate.it

Segue a pag. 3

Iva al 5% per cooperative sociali: ulteriori specifiche dell'Agenzia delle Entrate

Segue da pag. 2

- ⇒ alle prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da Onlus, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici
- ⇒ alle prestazioni dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie
- ⇒ alle prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili in favore di specifiche categorie di soggetti rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da Onlus.

Destinatari delle prestazioni

Viene Ampliata la platea dei destinatari dei servizi. Infatti l'aliquota Iva al 5%, ora si applica anche **ai migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, persone detenute, donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo. Categorie che si vanno ad aggiungere a quelle individuate dalla precedente disciplina (anziani, inabili adulti, tossicodipendenti e malati di Aids, handicappati e minori).**

Decorrenza

In merito alla decorrenza delle nuove disposizioni, la circolare chiarisce che si applicano ai contratti stipulati **dopo il 31 dicembre 2015.**

Per i contratti stipulati, invece, entro tale data le cooperative continueranno ad applicare l'aliquota Iva del 4% o il regime di esenzione.

Tra i contratti, quindi, da assoggettare al nuovo regime Iva se stipulati, rinnovati o prorogati a decorrere dal 1° gennaio 2016, sono compresi anche quelli aventi come controparte contrattuale direttamente i soggetti privati, che, in qualità di familiari, provvedono alla integrale corresponsione delle rette.

Per la decorrenza del nuovo regime, invece, non rileva la data di accreditamento della cooperativa. Infatti il relativo atto non ha le caratteristiche per essere giuridicamente qualificato come contratto o convenzione.



Confidi: la nuova Riforma

La Legge 13 luglio 2016, n. 150, recante "Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi" è stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2016.

Tale legge nasce allo scopo di rendere più facile il ricorso al credito per le piccole e medie imprese (PMI) e per i professionisti, attraverso la valorizzazione del ruolo dei Confidi, la semplificazione degli adempimenti e il contenimento dei costi a loro carico.

I Consorzi di Garanzia Fidi (confidi), disciplinati dal Testo Unico Bancario (TUB) D.Lgs. n. 385 del 1993, costituiti in forma cooperativa o consortile, Sono intermediari finanziari che svolgono attività di garanzia collettiva per agevolare le imprese socie o consorziate nell'accesso al credito bancario.



Il Governo, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (20 febbraio 2017) dovrà emanare, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, uno o più decreti legislativi tenendo conto dei seguenti criteri direttivi:

- ⇒ rafforzare la patrimonializzazione dei confidi e favorire la raccolta di risorse pubbliche, private e del terzo settore, di capitale e di provvista, anche individuando strumenti e modalità che le rendano esigibili secondo i principi dell'Accordo di Basilea;
- ⇒ disciplinare le modalità di contribuzione degli enti pubblici finalizzate alla patrimonializzazione dei confidi anche nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato;

⇒ razionalizzare e valorizzare le attività svolte dai soggetti operanti nella filiera della garanzia e della controgaranzia;

⇒ favorire la sinergia tra il Fondo centrale di garanzia e i confidi passando dalla razionalizzazione e valorizzazione dei soggetti operanti nella filiera delle garanzie;

⇒ sviluppare, nell'ambito delle finalità tipiche, forme di garanzia e servizi finanziari e non finanziari, che rispondono alle mutate esigenze delle PMI dei liberi professionisti;

⇒ semplificare gli adempimenti e contenere i costi per gli intermediari finanziari e per i confidi;

⇒ rafforzare i criteri di proporzionalità e specificità, estendendone l'applicazione all'intera normativa in materia di confidi;

⇒ assicurare una maggiore tutela del carattere accessorio della garanzia rilasciata dai confidi rispetto all'operazione di finanziamento principale;

⇒ eliminare le duplicazioni di attività già svolte da banche o da altri intermediari finanziari attraverso la razionalizzazione degli adempimenti a carico dei confidi e delle procedure di accesso;

⇒ individuare attraverso la rete delle camere di commercio e delle informazioni di cui le stesse dispongono, le metodologie di valutazione degli impatti della garanzia sui sistemi economici locali.

Per saperne di più sui temi trattati

www.gazzettaufficiale.it

5 per mille: nuove disposizioni sulla trasparenza e sull'utilizzo della quota



5xmille

Il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2016 impartisce nuove disposizioni in materia di trasparenza ed efficacia nell'utilizzo della quota del 5 per mille dell'Irpef, in attuazione dell'articolo 1, comma 154, della legge 190-/2014 (Stabilità 2015).

Adempimenti

Secondo il citato decreto l'iscrizione al riparto del 5 per mille e la dichiarazione sostitutiva sulla persistenza dei requisiti per l'ammissione al contributo restano efficaci anche per gli esercizi finanziari successivi a quello di iscrizione. Pertanto, gli enti non sono più tenuti a riproporre la domanda e la dichiarazione, ma vengono inseriti in un apposito elenco, integrato, aggiornato e pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo di ciascun anno.

Eventuali variazioni o errori possono essere segnalati, entro il 20 maggio, dal legale rappresentante dell'ente alla direzione delle Entrate competente, quella nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'ente.

In caso di cambio del Legale rappresentante, la dichiarazione sostitutiva perde efficacia e il nuovo rappresentante dovrà sottoscriverne un'altra, indicando la data della sua nomina e quella dell'iscrizione dell'ente al riparto del 5 per mille.

Se vengono meno i requisiti necessari, il rappresentante legale deve trasmettere alla competente amministrazione la revoca dell'iscrizione.

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2017, con riferimento ai soggetti che risultano regolarmente iscritti nel 2016.

Trasparenza online

Le amministrazioni che erogano gli importi del 5 per mille, entro i successivi tre mesi, devono pubblicare in un'apposita sezione del proprio sito web gli elenchi dei soggetti ai quali è stato assegnato il contributo, la

data di corresponsione e il relativo importo.

Inoltre, entro un mese da quando li ricevono, sono tenuti a pubblicare anche i rendiconti e le relazioni illustrative trasmessi dai beneficiari del contributo.

Rendicontazione

Il provvedimento in esame, stabilisce che i soggetti cui sono erogate le somme, entro un anno dalla loro ricezione, devono redigere, sullo specifico modulo messo a disposizione dall'amministrazione competente, un apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti chiaramente la destinazione delle somme assegnate.

Inoltre, nel rendiconto vanno indicati:

- ⇒ i dati identificativi del beneficiario (denominazione sociale, codice fiscale, sede legale, indirizzo di posta elettronica, scopo dell'attività sociale) e quelli del rappresentante legale
- ⇒ l'anno finanziario cui si riferisce l'erogazione, la data di percezione e l'importo ricevuto
- ⇒ le spese sostenute per il funzionamento del beneficiario, comprese quelle per risorse umane e per acquisto di beni e servizi, dettagliate per singole voci, evidenziandone la riconducibilità alle finalità istituzionali
- ⇒ le altre spese destinate ad attività direttamente riconducibili agli scopi istituzionali
- ⇒ gli eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali.

Sono esonerati dall'invio, a meno di espressa richiesta dell'amministrazione, gli enti che percepiscono contributi per un importo **inferiore a 20mila euro**.

Rendiconto e relazione vanno comunque redatti entro un anno dalla ricezione degli importi e conservati per 10 anni.

Recupero dei contributi erogati

Se si accerta che il contributo è stato impiegato per finalità diverse da quelle istituzionali, la somma assegnata viene recuperata. A tal fine, il beneficiario, entro sessanta giorni dalla notifica della contestazione, deve riversare l'importo percepito, in tutto o in parte, rivalutato secondo gli indici Istat e maggiorato degli interessi legali, decorrenti dalla data di erogazione del contributo.



Collegato Agricolo

È stato approvato dal Senato definitivamente il "collegato agricoltura" un provvedimento che arriva alla fine di un lungo e approfondito lavoro in Parlamento.

L'intento del governo è quello di innovare e sviluppare un settore cardine per l'economia italiana, in un'ottica di semplificazione, tutela del reddito, ricambio generazionale e organizzazione, aumentando la competitività dell'agroalimentare attraverso interventi in settori mirati, come la forestazione, il biologico.

Sono di seguito sintetizzate le principali novità introdotte dal collegato agricolo:

SEMPLIFICAZIONI E CONTROLLI

- Ridotti da 180 a 60 giorni i tempi per aprire un'azienda agricola. Vengono tagliati i termini del silenzio assenso entro i quali l'Amministrazione pubblica deve adottare il provvedimento finale dal ricevimento della richiesta presentata dal Centro di assistenza agricola (CAA).

- Meno burocrazia nella produzione dell'olio con l'eliminazione del fascicolo aziendale per i produttori la cui produzione è inferiore ai 350 kg

- Introdotte sanzioni in caso di mancata iscrizione all'Anagrafe apistica.



RICAMBIO GENERAZIONALE

- Delega al Governo per disciplinare le forme di affiancamento tra agricoltori over 65 o pensionati e giovani tra i 18 e i 40 anni che non siano proprietari di terreni agricoli. Spazio alla formazione aziendale per favorire l'ingresso dei giovani alla guida delle imprese.

INNOVAZIONE

- Inclusione dell'innovazione tecnologica e informatica e dell'agricoltura di precisione, nonché il

trasferimento di conoscenze dal campo della ricerca al settore primario, tra gli ambiti operativi del sistema di consulenza per i beneficiari dei contributi PAC.

POLITICHE PER LE FILIERE

Birra artigianale

- Per la prima volta nell'ordinamento italiano viene introdotta la definizione di birra artigianale come "birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione"

- La norma prevede anche l'obiettivo di favorire lo sviluppo della filiera del luppolo in Italia.

Pomodoro

- Per tutelare e promuovere la qualità delle produzioni vengono previste disposizioni specifiche sulla definizione dei prodotti derivati dalla trasformazione del pomodoro, sui

relativi requisiti, sull'etichettatura e sul confezionamento, nonché sulle sanzioni.

Riso

- Sostegno del settore attraverso la tutela delle varietà tipiche italiane e sostegno al miglioramento genetico delle nuove; valorizzazione della produzione come espressione del valore culturale paesaggistico e ambientale di un territorio; tutela del consumatore; istituzione di un registro per la classificazione delle nuove varietà; disciplina dell'apparato sanzionatorio e individuazione dell'Autorità competente in materia.

Segue a pag. 7

Per saperne di
più sui temi
trattati

www.gazzetta.it

Collegato Agricolo

Segue da pag. 6

- Vengono promossi sistemi volontari di tracciabilità del riso attraverso strumenti innovativi che possano dare maggiori informazioni ai consumatori sull'origine del prodotto.

Biologico

- Taglio della burocrazia attraverso la semplificazione informatica con la creazione del Sistema informativo per il biologico (SIB).

GESTIONE DEL RISCHIO IN AGRICOLTURA

- Adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura e per la regolazione dei mercati, favorendo lo sviluppo di strumenti assicurativi a copertura dei danni alle produzioni e alle strutture agricole e disciplinando i 'Fondi di mutualità' per la copertura dei danni da avversità atmosferiche, epizootie e fitopatie, nonché per compensare gli agricoltori che subiscono danni causati da fauna protetta e per rivedere la normativa in materia di regolazione dei mercati.

MIGLIORARE LA SPESA DEI FONDI EUROPEI

- Le PA forniranno gratuitamente ai soggetti che richiedono i contributi europei l'assistenza e le informazioni necessarie per strutturare meglio i progetti di investimento. Inoltre saranno elaborate specifiche procedure per gestire le nuove richieste, agevolando la fruizione degli aiuti. Per semplificare la vita alle imprese e ottimizzare i tempi dell'amministrazione la via telematica diventa il mezzo esclusivo di acquisizione dei dati da parte delle PA.

BANCA DELLE TERRE

- Istituzione, presso ISMEA, della Banca delle terre agricole con l'obiettivo di creare un inventario dei terreni agricoli disponibili a causa dell'abbandono dell'attività agricola e di prepensionamenti.

RIORDINO E RIDUZIONE DEGLI ENTI E AGENZIE VIGILATI DAL Ministero dell'Agricoltura - MIPAAF

- Taglio e revisione della spesa e utilizzo dei risparmi ottenuti anche per la realizzazione di politiche a favore dello sviluppo e dell'internazionalizzazione del Made in Italy

- Previsione di disposizioni finalizzate a garantire criteri di merito, indipendenza e assenza di conflitti di interesse per le nomine negli enti vigilati

- Riorganizzazione di AGEA e del sistema dei controlli con conseguente razionalizzazione della società Agecontrol

- Obbligo di pubblicazione annuale dei dati economici, finanziari e patrimoniali delle attività svolte da ciascun Ente, società e agenzia

CONSORZI

- Possibilità di costituire un Consorzio di tutela per ciascuna Dop e Igp nell'ambito della produzione di vini liquorosi

- Più spazio alle donne con l'introduzione nello statuto dei Consorzi di tutela del criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi nell'attribuzione degli incarichi

ASSUNZIONI

- Per quanto riguarda le assunzioni congiunte di lavoratori dipendenti nelle imprese agricole legate da un contratto di rete, è stata ridotta la percentuale richiesta di presenza di imprese agricole nella fattispecie contrattuale (dal 50% al 40%) affinché sia possibile effettuare

BIOMASSE

- Imputazione dei costi delle attività di controllo legate alla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica ai destinatari degli incentivi

PESCA

- Rafforzate le sanzioni in materia di pesca e acquacoltura, con l'introduzione di importanti depenalizzazioni, anche alla luce delle più recenti normative europee

- Stabilite le sanzioni per il contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne



Cambiano gli studi di settore

Studi di settore

Lo studio di settore si avvia ad un importante cambiamento e diventa un indicatore sintetico aziendale. Si può riassumere così il profondo restyling, che assume a tratti la portata di un'autentica rivoluzione, a cui

sarà sottoposto lo strumento presuntivo del Fisco dedicato al reddito d'impresa e di lavoro autonomo.

Dall'accertamento presuntivo a strumento per la compliance

Fino a oggi, lo studio di settore si è basato sulla comparazione dei ricavi o compensi dichiarati con quelli calcolati attraverso un'elaborazione statistico-matematica dei dati contabili e strutturali (settore economico, dimensione, localizzazione, modalità produttiva utilizzata e così via) indicati dallo stesso contribuente nel proprio modello. Dalla comparazione scaturisce un esito che può essere di congruità o meno dei ricavi/compensi dichiarati con quelli presunti sulla base dello studio.

Le novità presentate recentemente dalla Sose, la spa controllata da ministero dell'Economia e delle Finanze e da Banca d'Italia, consentiranno di superare l'ottica "in or out" della congruità e di abbandonare gradualmente il ricorso allo studio di settore come strumento di accertamento presuntivo da parte dell'Agenzia delle Entrate: viene introdotto, infatti, l'"indicatore di compliance", un dato sintetico che fornirà, su una scala da uno a dieci, il complessivo grado di "affidabilità" del contribuente.

Se il livello raggiunto è elevato, il soggetto potrà accedere al regime premiale, che già oggi consente a chi vi rientra di godere di diversi vantaggi in termini di accelerazione dei tempi relativi ai rimborsi fiscali, esclusione da alcuni tipi di accertamento e una riduzione dei termini di prescrizione.

L'Agenzia delle Entrate comunicherà al contribuente l'esito dell'indicatore sintetico e le sue

diverse componenti, comprese quelle che risultano incoerenti.

Lo scopo è quello di incentivare il dialogo con il contribuente, stimolandolo all'adempimento spontaneo e al miglioramento, in autonomia, della propria posizione di affidabilità fiscale.

Nuovo funzionamento

L'indicatore di compliance sarà tarato sulla base dell'attività economica svolta dal contribuente in maniera prevalente, tenendo conto quindi delle specificità di ognuna. L'indicatore assegnerà un grado di affidabilità che scaturisce da una nuova elaborazione statistico-economica dei dati dichiarati dal contribuente, fondata su un sistema di sette indici significativi (i precedenti indici di coerenza e normalità economica).

Sono diversi, inoltre, gli elementi di innovazione rispetto agli studi "tradizionali": in primo luogo, alla stima dei ricavi si affiancheranno il valore aggiunto e il reddito d'impresa. Inoltre, il modello di regressione alla base del calcolo si fonderà su dati panel tratti dagli ultimi otto anni di storia dell'impresa o del professionista, anziché un anno solo. Questa novità apporterà un arricchimento delle informazioni e stime più accurate. Infine, andranno in soffitta i correttivi congiunturali (i cosiddetti "correttivi anticrisi") predisposti ex post, dal momento che il modello di stima ingloberà già l'andamento ciclico del mercato.

Semplificazione

La riforma degli studi di settore muove passi anche sulla strada della semplificazione degli adempimenti, attraverso la riduzione del numero di modelli, pur restando invariata la platea dei contribuenti interessati, e anche del numero di informazioni richieste al contribuente in sede di compilazione, in ordine all'organizzazione dell'attività.

La nuova metodologia di individuazione dei modelli organizzativi consentirà così la tendenziale riduzione del numero, una maggiore stabilità nel tempo e un'assegnazione più robusta al cluster.

Per saperne di più sui temi trattati

www.agenziaentrate.it

Incentivi per l'Autotrasporto



Sulla Gazzetta Ufficiale n. 216/2016 sono stati pubblicati i decreti 19 luglio 2016 e 7 settembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con i quali vengono stabilite la ripartizione e le modalità di erogazione delle risorse finanziarie a favore delle imprese di autotrasporto relative all'anno 2016, nel limite di spesa pari a **25.347.868 euro**.

Scadenze

Viene inoltre stabilito il termine per la presentazione delle domande che potranno essere inoltrate a partire dal 20 ottobre 2016, fino al 15 aprile 2017, in via telematica, sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale dell'impresa, del consorzio o della cooperativa richiedente, secondo le specifiche che verranno rese note a partire dal 10 ottobre 2016 sul sito del Ministero nella sezione "autotrasporto" – "contributi ed incentivi".

Caratteristiche tecniche

Entro la data di scadenza i richiedenti dovranno dimostrare che i beni acquisiti posseggano le caratteristiche tecniche previste ed allegare obbligatoriamente, a pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta. Oltre la data del 15 aprile 2017 non verrà accettata alcuna integrazione.

Risorse

Le risorse stanziare sono state così ripartite:

- ⇒ 347.868 euro devono essere accantonati in un fondo di riserva a copertura di eventuali contenziosi giurisdizionali connessi con la gestione della presente misura;
- ⇒ 25.000.000 euro, sono destinati ad incentivi, a beneficio delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al registro elettronico nazionale e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, per i seguenti fini:
- ⇒ rinnovo e adeguamento tecnologico del parco veicolare;
- ⇒ acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale;
- ⇒ per favorire iniziative di collaborazione e di aggregazione fra le imprese del settore.

Visure Costali consultabili dalle Imprese

Viene esteso anche alle imprese, l'accesso al servizio di consultazione telematica, gratuita ed esentasse, delle banche dati ipotecaria e catastale relativo degli immobili, di cui il richiedente risulti titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento. Per usufruire dell'opportunità occorre essere registrati ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate Entratel o Fisconline. A stabilirlo il provvedimento del 2 agosto 2016.

In una prima fase, il servizio, previsto dall'articolo 6, comma 5-^o quater, del DI 16/2012, era stato attivato, dal 31 marzo 2014, **soltanto per le persone fisiche** secondo le modalità stabilite con il provvedimento del 4 marzo 2014.



La consultazione telematica delle banche dati messe a disposizione dall'Amministrazione finanziaria consente di conoscere, a costo zero, e senza recarsi in ufficio, i dati sul proprio patrimonio immobiliare. In particolare, il servizio rende disponibili:

- ⇒ la visura catastale, sia per soggetto che per immobile
- ⇒ la mappa con la particella terreni
- ⇒ la planimetria del fabbricato
- ⇒ l'ispezione ipotecaria.
- ⇒ Dalla pubblicazione del

provvedimento e, quindi, da oggi, gli archivi sono accessibili su tutto il territorio nazionale ad eccezione delle province autonome di Trento e Bolzano e delle altre zone a sistema tavolare.



1. Società Cooperativa Europea - S.C.E. (Gennaio 2008)
2. Analisi Legge Finanziaria 2008 (Febbraio 2008)
3. Documento Unico di Regolarità Contributiva - D.U.R.C. (Marzo 2008)
4. Disciplina degli appalti (Aprile 2008)
5. Norme per il diritto al lavoro dei disabili (Maggio 2008)
6. Manovra d'estate (Agosto - Settembre 2008)
7. Impresa Sociale (Ottobre 2008)
8. Modifiche alla disciplina civilistica delle S.P.A. (Novembre 2008)
9. Decreto "Anticrisi" (Dicembre 2008)
10. Analisi Legge Finanziaria 2009 (Gennaio 2009)
11. Analisi D.L. "Milleproroghe" e D.L. 23 ottobre 2008 n. 162 (Gennaio 2009)
12. Analisi Decreto "Anticrisi" coordinato con la L. di conversione 2/2009 (Febbraio 2009)
13. Analisi Legge 14/09 di conversione del D.L. "Milleproroghe" (Marzo 2009)
14. Il sistema fiscale per le società cooperative (Aprile 2009)
15. Analisi Decreto "Incentivi" (Maggio 2009)
16. Manovra d'estate 2009- D.L. 78/09 + legge 69/09 (Luglio 2009)
17. Manovra d'estate 2009 - conversione in legge D.L. 78/09 (Agosto - Settembre 2009)
18. Collegato Sviluppo - legge 99/2009 (Agosto - Settembre 2009)
19. Ammortizzatori Sociali (Ottobre 2009)
20. Analisi Legge Finanziaria 2010 (Dicembre 2009 - Gennaio 2010)
21. Territorialità IVA: nuovi principi UE (Marzo 2010)
22. Direttiva Servizi (Maggio 2010)
23. La disciplina degli appalti 2 (Maggio 2010)
24. Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica (Giugno 2010)
 1. Analisi conversione in legge del Decreto Incentivi 2010 (Giugno 2010)
 2. Analisi Conversione in legge 122/2010 del DL 31 maggio 2010, n. 78 (Agosto - Settembre 2010)
 3. Autotrasporto: modifiche al codice della strada ed altre novità (Agosto - Settembre 2010)
 4. Collegato Lavoro - Legge 4 novembre 2010, n. 183 (22 Novembre 2010)
 5. Riepilogo incentivi all'assunzione ed all'imprenditorialità (2 Dicembre 2010)
 6. Decreto Milleproroghe 2011 (Gennaio 2011)



31. Legge di stabilità 2011 (Gennaio 2011)
32. Legge di conversione Decreto Milleproroghe (15 Marzo 2011)
33. Decreto Sviluppo (Giugno 2011)
34. Legge di stabilità 2011 (Agosto 2011)
35. Conversione in legge del decreto Sviluppo 2011 (Agosto 2011)
36. Analisi della Manovra "Estiva" 2011 (Settembre 2011)
37. Testo Unico Apprendistato (Ottobre 2011)
38. Statuto delle Imprese (Novembre 2011)
39. Legge di stabilità 2012 + Manovra Salva Italia (Dicembre - Gennaio 2012)
40. Analisi Decreto "Liberalizzazioni" - Conversione in legge (Marzo - Aprile 2012)
41. Analisi Decreto "Sviluppo e Semplificazione" - Conversione in legge (Maggio 2012)
42. decreto "Semplificazioni fiscali e tributarie" - Conversione in legge (Giugno 2012)
43. Analisi Decreto Sviluppo 2012 (Luglio 2012)
44. Riforma del mercato del lavoro (Luglio 2012)
45. Conversione in Legge Decreto Sviluppo 2012 (Settembre 2012)
46. Analisi Decreto Sviluppo bis (Novembre 2012)
47. Analisi di Conversione in Legge del Decreto Sviluppo bis (Gennaio 2013)
48. Analisi Legge di Stabilità 2013 (Gennaio 2013)
49. Analisi Decreto Occupazione e IVA (Luglio 2013)
50. Conversione in Legge del Decreto Occupazione e IVA (Settembre 2013)
51. Analisi Legge di Stabilità 2014
52. Analisi Legge di Stabilità 2015
53. Analisi Legge di Stabilità 2016

